



**COMUNE DI VILLA GUARDIA**  
*PROVINCIA DI COMO*

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

*Approvato con Delibera n.° 4 del Consiglio Comunale in data 11 marzo 2016.*

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Aliquote e tariffe
- Art. 4 - Agevolazioni

### **TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 5 - Forme di gestione
- Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 8 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 9 - Rapporti con i cittadini
- Art. 10 - Attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie
- Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 12 - Sanzioni tributarie

### **TITOLO III RISCOSSIONE**

- Art. 13 - Riscossione
- Art. 14 - Rateazione riscossioni
- Art. 15 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 16 - Rimborsi
- Art. 17 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali
- Art. 18 - Limiti di esenzione per versamenti

### **TITOLO IV DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

- Art. 19 - Accertamento con adesione
- Art. 20 - Ambito di applicazione dell'Istituto
- Art. 21 - Competenza
- Art. 22 - Attivazione del procedimento di definizione
- Art. 23 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale
- Art. 24 - Procedimento ed iniziativa del contribuente
- Art. 25 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 26 - Perfezionamento della definizione
- Art. 27 - Effetti della definizione
- Art. 28 - Riduzione delle sanzioni
- Art. 29 - Istituzione del diritto di interpello
- Art. 30 - Reclamo con mediazione
- Art. 31 - Effetti
- Art. 32 - Valutazione
- Art. 33 - Perfezionamento e sanzioni
- Art. 34 - Autotutela
- Art. 35 - Conciliazione Giudiziale

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 36 - Norme finali

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### *Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, di efficacia, di economicità e di trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e alle modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e delle tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento, il sistema sanzionatorio, il contenzioso ed i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.

### *Art. 2 - Definizione delle entrate*

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

### *Art. 3 - Aliquote e tariffe*

1. Le aliquote, le tariffe ed i prezzi sono determinati con deliberazioni del Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta Comunale, per la successiva deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione consiliare, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno in corso.

### *Art. 4 - Agevolazioni*

1. I criteri per le riduzioni e le esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito di specifici regolamenti comunali di applicazione.
2. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
3. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

## **TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

### *Art. 5 - Forme di gestione*

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, di funzionalità, di efficienza e di equità, rispettando la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate le forme di gestione, anche disgiuntamente, previste dall'art. 52 del D.Lgs. n.° 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

### *Art. 6 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali*

1. Il funzionario responsabile è individuato di norma nel dirigente del competente settore ed è scelto comunque sulla base della qualifica, esperienza professionale, capacità ed attitudine e del titolo di studio.
2. In particolare il funzionario responsabile cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo; liquidazione; accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone i rimborsi;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

### *Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie*

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

### *Art. 8 - Attività di controllo delle entrate*

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti e fornire risposte a quesiti o questionari.
3. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, l'Ente può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

### *Art. 9 - Rapporti con i cittadini*

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, di semplificazione, di trasparenza e di pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

#### *Art. 10 - Attività di controllo e accertamento delle entrate tributarie*

1. L'attività di verifica e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, di trasparenza, di funzionalità e di economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La comunicazione dei provvedimenti o degli avvisi devono essere notificati al contribuente secondo le modalità consentite dalla norma per le notifiche degli atti tributari.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di verifica e di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

#### *Art. 11 - Accertamento delle entrate non tributarie*

Secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, l'accertamento delle entrate avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o per materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.

#### *Art. 12 - Sanzioni tributarie*

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato secondo le modalità consentite dalla norma per le notifiche degli atti tributari.

### **TITOLO III RISCOSSIONE**

#### *Art. 13 - Riscossione*

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato al Tesoriere Comunale, tramite banche e istituti di credito convenzionati, o gli altri soggetti di cui al precedente art. 5 ovvero con modalità telematiche previste dal sistema PagoPA.

#### *Art. 14 - Rateazione riscossioni*

1. Il responsabile del servizio competente può eccezionalmente consentire, nei limiti previsti dalla normativa e dai regolamenti esistenti, su richiesta dell'interessato debitore in comprovate difficoltà di ordine economico, la rateazione del pagamento del credito del Comune, di norma, in massimo 12 (dodici) rate mensili di pari importo, previa applicazione ad ogni singola rata della frazione di interesse legale vigente calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
2. In presenza di situazioni di particolare eccezionale difficoltà di ordine economico, supportate da idonea documentazione, il responsabile del servizio competente, previo apposito parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale, potrà prorogare il periodo di rateazione oltre la misura indicata nel comma precedente applicando all'intera rateazione gli interessi legali calcolati nella misura del 50%. Il perdurare delle situazioni di particolare eccezionale difficoltà economica del debitore dovrà essere soggetta a verifica a cura del responsabile del settore competente almeno con frequenza annuale.
3. Il responsabile del servizio competente dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile

del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

4. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata, il debitore decadrà dal beneficio e verrà dato corso, all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo secondo le modalità ritenute più idonee.

#### *Art. 15- Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie*

Il responsabile del servizio competente può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti da entrate non tributarie per i quali sussiste il rischio di inesigibilità o di incerta riscossione.

#### *Art. 16 - Rimborsi*

1. Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.
2. Il responsabile del servizio, qualora norme specifiche non prevedano diversamente, entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento o comunque le decisioni adottati in merito all'interessato.
3. Nel caso risultino ancora insoluti avvisi di accertamento o di ulteriori debiti di natura tributaria già scaduti, eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione specificando in apposita comunicazione il debito tributario anche parzialmente.

#### *Art. 17 - Interessi per la riscossione ed il rimborso delle entrate comunali*

1. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono diventati esigibili.

#### *Art. 18 - Limiti di esenzione per versamenti*

In considerazione delle attività istruttorie, degli oneri conseguenti alla gestione di ogni singola riscossione e/o accertamento e delle caratteristiche proprie di ogni singolo servizio, non si procede alla riscossione per l'importo minimo stabilito dalla legge, salvo quanto diversamente specificato negli appositi regolamenti comunali disciplinanti nello specifico l'entrata o il tributo.

### **TITOLO IV DIRITTI DEL CONTRIBUENTE E ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

#### *Art. 19 - Accertamento con adesione*

Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e di trasparenza e quale elemento di prevenzione e di deflazione del contenzioso, applicherà nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, secondo quanto stabilito nel presente regolamento e quanto disciplinato dall'articolo 50 della Legge n.° 449/97 e dai criteri dettati dal D.L. 19 giugno 1997 n.° 218, e successive modificazioni e integrazioni.

#### *Art. 20 - Ambito di applicazione dell'Istituto*

1. La definizione, in contraddittorio con il contribuente, è limitata agli accertamenti conseguenti a omessa dichiarazione o infedele dichiarazione e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei relativi versamenti.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto le questioni di "diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio Comunale preposto deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in eventuale ricorso.

#### *Art. 21 - Competenza*

La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario Responsabile del tributo.

#### *Art. 22 - Attivazione del procedimento di definizione*

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio Comunale prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

#### *Art. 23 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale*

1. L'Ufficio Comunale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, anche a mezzo PEC, con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o a trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'Ufficio Comunale procede a notificare l'avviso di accertamento.

#### *Art. 24 - Procedimento ad iniziativa del contribuente*

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico; la domanda deve essere presentata - prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento - all'ufficio che lo ha emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto mediante consegna diretta o a mezzo posta.
2. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 20, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

4. Ai fini di una più completa e costruttiva definizione del contraddittorio si richiede la presentazione di documentazione, non conosciuta dall'Ufficio, determinante ai fini della definizione dell'accertamento. In particolare nel caso in cui l'oggetto del contendere sia un'area edificabile, alla richiesta di accertamento con adesione deve essere allegata una perizia estimativa da cui si possa evincere la valutazione delle aree edificabili oggetto dell'adesione riferita agli anni di imposta considerati. La perizia dovrà contenere i seguenti elementi distintivi:
  - indice di edificabilità, indice di fabbricabilità territoriale per le aree residenziali e rapporto di copertura per quelle produttive;
  - oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.
5. La suddetta documentazione potrà essere sottoposta al controllo del Settore Urbanistica per la necessaria valutazione di congruità.
6. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

#### *Art. 25 - Atto di accertamento con adesione*

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra Comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
3. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione, redatto dall'Ufficio Comunale, in duplice esemplare che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo rappresentante nominato nelle forme di legge, e dal Funzionario responsabile del Tributo.
4. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale, dovuti in dipendenza della definizione.

#### *Art. 26 - Perfezionamento della definizione*

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 15.000,00= (quindicimila/00), è ammesso il pagamento in rate trimestrali in numero non superiore a 8 (otto) o in un massimo di 16 (sedici) rate trimestrali se le somme dovute superano i € 50.000,00= (cinquantamila/00); il versamento della prima rata deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla definizione; le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.

#### *Art. 27 - Effetti della definizione*

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di

sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.

#### *Art. 28 - Riduzione delle sanzioni*

A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura previste dalle norme.

#### *Art. 29 - Istituzione del diritto di interpello*

Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.

Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### *Art. 30 - Reclamo con Mediazione*

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e della mediazione previsto dall'articolo 17 *bis* del D. Lgs. 546/92 come modificato dal D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi del dell'articolo 17 *bis* del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore ad € 20.000,00= (ventimila/00), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. L'ufficio a cui è affidato il procedimento amministrativo di cui ai commi precedenti è l'ufficio comunale per il "*reclamo e mediazione*" che fa capo all'ufficio del segretario comunale.

#### *Art. 31 - Effetti*

1. Con la presentazione del ricorso-reclamo l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
  - a. l'ufficio o il funzionario competente all'esame del reclamo-mediazione.
  - b. l'oggetto del procedimento promosso.
  - c. il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale.
  - d. la data entro la quale deve concludersi il procedimento.
  - e. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
2. Il ricorso alla Commissione Tributaria non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 *bis* del D. Lgs. 546/92.

#### *Art. 32 - Valutazione*

1. L'Ufficio comunale preposto, qualora non intenda accogliere il ricorso-reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
  - a. l'eventuale incertezza delle questioni controverse;
  - b. il grado di sostenibilità della pretesa;
  - c. il principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso-reclamo, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
  - a. l'accoglimento totale del reclamo;
  - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
  - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### *Art. 33 - Perfezionamento e sanzioni*

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 8 (otto) rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro 10 (dieci) giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

#### *Art. 34 - Autotutela*

1. Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
  - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
  - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
  - a. errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
  - b. evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
  - c. errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
  - d. doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
  - e. prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - f. mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
  - g. sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi,
  - h. precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

#### *Art. 35 - Conciliazione Giudiziale*

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Art. 36 - Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, dei Regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali e del Regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016 e abroga i precedenti regolamenti comunali disciplinanti le entrate comunali in generale e l'accertamento con adesione e l'autotutela amministrativa.